



NT+DIRITTO
Concordato, i controlli del tribunale
Il controllo del Tribunale prosegue anche dopo la presentazione del piano e l'ammissione al concordato preventivo

vo. Lo ha chiarito il Tribunale di Rimini (decisione del 3 dicembre scorso), di **Michele D'Apolito**
La versione integrale dell'articolo su: ntplusdiritto.ilssole24ore.com

Fondi patrimoniali, la fideiussione non basta per agire sui beni vincolati

Azioni del creditore

Per la Cassazione non c'è automatismo fra natura del debito e bisogni familiari

Il legame va dimostrato anche se il vincolo è idoneo a causare un arricchimento

Angelo Busani

Per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente sui beni vincolati in fondo patrimoniale, il debitore opponente deve dimostrare che il suo debito è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, in quanto, secondo l'articolo 170 del Codice civile, i beni del fondo patrimoniale possono essere escussi solo per debiti contratti per soddisfare i bisogni della famiglia del debitore. E questa dimostrazione non può essere automaticamente desunta dal fatto che il debito in questione deriva dal rilascio di una fideiussione a favore di una società.

È quanto deciso dalla Cassazione nell'ordinanza n. 29983 del 25 ottobre 2021 che, specularmente, fa il paio con l'ordinanza n. 2904, dell'8 febbraio 2021 (si veda il Sole 24 Ore dell'8 marzo 2021) ove è stato stabilito che il creditore non può pretendere di ricavare, dal solo fatto del rilascio di una fideiussione prestata in relazione a un'attività imprenditoriale, la prova che si tratti di un debito contratto «nell'interesse della famiglia», argomentando che, in tanto l'attività lavorativa viene svolta da una persona, in quanto da essa vengono ricavate le risorse occorrenti per provvedere ai bisogni della famiglia.

I giudici di legittimità hanno mutato orientamento per valorizzare le scelte individuali

Non c'è automatismo

Insomma, sia il creditore agente che il debitore opponente non soddisfano l'onere della prova se si limitano a pretendere l'esistenza di un automatismo tra la natura del debito e la sua qualità di debito contratto «per scopi estranei ai bisogni della famiglia» (articolo 170 del Codice civile).

Anche dalla lettura della decisione n. 29983/2021 pare dunque intravedersi continuità nell'orientamento della Cassazione (già espresso nelle decisioni n. 8201/2020 e n. 2904/2021) secondo il quale, differentemente da un più rigido orientamento precedente, nel concetto di «bisogno della famiglia» non deve indistintamente farsi rientrare l'assunzione di qualsiasi «vincolo obbligatorio idoneo a determinare un arricchimento indiretto del nucleo familiare», il cui inadempimento legittimerebbe, dunque, il creditore a soddisfarsi anche sui beni che siano vincolati nel fondo patrimoniale.

Più autonomia tra i coniugi

Questo mutato orientamento della Cassazione prende corpo dal rilievo che il modello familiare nel tempo si è evoluto, tendendo a bilanciare gli interessi della famiglia con quelli del singolo coniuge e a valorizzare le scelte di libertà individuale nonché l'autonomia dei coniugi, pur sempre fermo restando il loro dovere di contribuzione al mantenimento della famiglia e dei figli. Pertanto, se è vero che ogni ricchezza individuale è potenzialmente idonea ad arrecare un

vantaggio al nucleo familiare, la nozione di obbligazione contratta per i bisogni della famiglia «deve avere una portata più circoscritta» in quanto, altrimenti, si vanificherebbe ogni possibilità per il debitore di dimostrare che il creditore riconoscesse l'obbligazione contratta per scopi estranei ai bisogni della famiglia del debitore (e quindi non escutibile sui beni del fondo patrimoniale).

Se ogni vincolo obbligatorio utile a accrescere il patrimonio familiare fosse inteso come contratto per soddisfare i bisogni della famiglia del debitore, sarebbe impossibile per costui dimostrare il contrario. Inoltre, se i coniugi costituiscono un fondo patrimoniale, per ciò stesso esprimono una scelta che tende a separare le risorse che si intendono destinate a soddisfare le esigenze della famiglia da quelle destinate ad altra finalità.

Ad esempio, nell'ordinanza n. 15741/2021, la Cassazione ha riconosciuto i beni vincolati nel fondo patrimoniale come non suscettibili di esecuzione forzata se il debito contratto da uno dei coniugi ecceda il dovere che egli ha di procurarsi il fabbisogno occorrente per adempiere al suo obbligo di contribuzione per il mantenimento della famiglia e dei figli. È il caso, ad esempio, del debito contratto per «esigenze di natura voluttuaria» o per «interessi meramente speculativi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domande e risposte

1 **«Bisogni della famiglia»?**
Il concetto che non va confuso in senso restrittivo, è quello cioè solo alla necessità di soddisfare le esigenze indispensabili per l'esistenza della famiglia. Va, invece, inteso nel senso di ricomprendere anche le esigenze volte al pieno mantenimento, al benessere e all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa: restano quindi escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi
Cassazione, sentenze 134/1984, 4011/2013, 5385/2013, 20998/2018

2 **Quali sono i debiti contratti per soddisfare i bisogni della famiglia?**
L'escussione dei beni vincolati nel fondo patrimoniale può avere luogo solo se l'origine del rapporto obbligatorio ha inerenza diretta e immediata con i «bisogni della famiglia». Il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni vincolati nel fondo patrimoniale va dunque ricercato non già nella natura (contrattuale o extra contrattuale) delle obbligazioni assunte ma nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati originati e i bisogni della famiglia
Cassazione, sentenze 11230/2003, 12998/2006, 15862/2009, 16176/2018

3 **Il debito originato per ragioni professionali o imprenditoriali si intende contratto per soddisfare i bisogni della famiglia?**
Non c'è automatismo tra debito lavorativo e soddisfazione dei bisogni della famiglia (pur se l'attività lavorativa è precipuamente svolta per procurare le risorse occorrenti a soddisfare i bisogni della famiglia) né, al contrario, estraneità tra debito lavorativo e bisogni della famiglia. Estraneità o inerenza devono essere oggetto di prova specifica e non possono essere presunte.
Cassazione 29983/2021; 15741/2021; 2904/2021; 8201/2020

4 **Il fondo patrimoniale è revocabile? Anche l'atto di profondo valore etico è revocabile?**
L'istituzione del fondo patrimoniale può essere dichiarata inefficace con l'azione revocatoria ordinaria, se ne sussistano i presupposti. L'azione non è limitata dal fatto che l'atto oggetto di revoca abbia «un profondo valore etico e morale», come, ad esempio, il trasferimento della proprietà di un bene effettuato a seguito di una separazione per adempiere all'obbligo di mantenere figli e coniuge.
Cassazione, sentenze 4933/2005; 2604/1994; 11537/2002; 15603/2005; 966/2007; 24757/2008

Reati 231, la richiesta di giudizio depositata ferma la prescrizione

Responsabilità degli enti

La notifica invece non conta ai fini della sospensione del termine quinquennale

Sandro Guerra

Per il sol fatto della sua emissione, la richiesta di rinvio a giudizio, in quanto atto di contestazione dell'illecito amministrativo all'ente, interrompe la prescrizione quinquennale prevista dall'articolo 22 del Dlgs 231/2001 e il decorso dei termini fino al passaggio in giudizio della sentenza, mentre la notifica dell'atto è irrilevante: così si è espressa la Corte di cassazione, quarta sezione penale, nella sentenza 3287 del 15 dicembre 2021, depositata il 31 gennaio 2022.

Sembra questa, da qualche tempo, la soluzione favorita dai giudici di legittimità (Cassazione, 12278/2020, 1432/2019), in passato proposta con minore frequenza (Cassazione, 50102/2015, 10822/2011) e più di recente articolata su una varietà di argomenti.

Secondo una prima versione sarebbe l'articolo 59 del Dlgs 231/2001, individuando l'atto di contestazione nella richiesta di rinvio a giudizio (e quindi in un atto la cui efficacia prescinde dalla notifica), a conferire efficacia interruptiva al mero deposito (Cassazione, 41012/2018); per altra decisione la legge delega – quando vincolava il legislatore a regolare la materia della prescrizione nel sistema della responsabilità degli enti collettivi (articolo 11, lettera r, legge 300/2000) – intendeva riferirsi al solo articolo 2945, comma 2 del Codice civile e quindi al permanere dell'effetto interruptivo fino alla definizione del giudizio, non anche alla necessità di «notifica» degli atti imposta dall'articolo 2943 del Codice civile (Cassazione, 30634/2019); per altra ancora varrebbe anche per l'ente la natura non recettizia degli atti processuali «tradizionali», che producono effetti con il loro deposito (Cassazione, 7123/2018).

Un brusco cambiamento di rotta rispetto al passato e all'orientamento contrario, peraltro condiviso dalla dottrina largamente maggioritaria e dalla giurisprudenza di merito (Tribunale di Bari, 20 febbraio 2012; Tribunale di Brescia, 20 febbraio 2015; Gup Tribunale di Voghera, 16 gennaio 2010), dapprima timidamente espresso dalla Corte di Cassazione in modo incidentale (sentenza 27987/2014), poi affrontato in dettaglio dalla sentenza 18257 del 2015, che dopo aver ricordato come in difetto di «ottemperanza alla previsione della applicabilità della disciplina del codice civile scatterebbero le conseguenze della contrarietà alla legge delega», cioè l'eccesso di delega foriero di illegittimità costituzionale, considerava indiscutibile, in quanto espressamente previsto dall'articolo 2943 del Codice civile, che l'effetto interruptivo si ottenesse «con la portata a conoscenza dell'atto nei confronti del debitore, in particolare con la notifica degli atti processuali».

Impostazione, questa, che la sentenza 3287 del 2022 confina in un isolato e superato indirizzo, ma che a ben vedere era aderente al regime della contestazione dell'illecito amministrativo «classico» – sicuramente di natura recettizia – già delineato dall'articolo 14 della legge 689 del 1981. Del resto il concetto stesso di «contestazione» evoca, fatalmente, l'emissione di un atto il cui contenuto sia portato a conoscenza del destinatario.

Non dissimile la funzione del-

l'articolo 59, comma 2, del Dlgs 231/2001, quando impone che la contestazione contenga «gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione in forma chiara e precisa del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova», ed il rapporto di parentela tra le due norme non è negato dalla Relazione governativa al decreto nella parte in cui afferma che «la contestazione svolge la stessa funzione dell'imputazione rispetto alla persona fisica», funzione è comune anche alla contestazione di una violazione amministrativa.

L'adesione all'una o all'altra tesi non è priva di conseguenze pratiche: tra il momento del deposito di un atto processuale (in questo caso della richiesta di rinvio a giudizio) e la sua comunicazione all'ente interessato attraverso la notifica, tra adempimenti di cancelleria e prerogative della giurisdizione, possono trascorrere anche anni.

Questo iato temporale non onora la scelta del legislatore che, come ricordato dalla Relazione dell'Ufficio del massimario della Corte di Cassazione del novembre 2021, è stata quella di introdurre un termine di prescrizione relativamente breve, con la dichiarata intenzione di non lasciare un ambito temporale di incertezza troppo ampio e perciò in attrito con le esigenze di certezza insite nella programmazione dell'attività imprenditoriale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I DUE ORIENTAMENTI

1 **È sufficiente il deposito**
L'emissione dell'atto di contestazione dell'illecito previsto dall'articolo 59 del Dlgs 231/2001 interrompe la prescrizione e sospende il decorso dei termini fino all'irrevocabilità della sentenza che definisce il giudizio. Il Dlgs, individuando l'atto di contestazione nella richiesta di rinvio a giudizio, e quindi in un atto la cui efficacia prescinde dalla notifica, conferisce efficacia interruptiva al mero deposito, mentre la legge delega, quando vincolava il legislatore a regolare la materia della prescrizione nel sistema della responsabilità degli enti collettivi, si riferiva al solo articolo 2945, comma 2 del Codice civile e non anche alla necessità di «notifica» degli atti imposta dall'articolo 2943. Anche per l'ente, vale quindi, la natura non recettizia degli atti processuali «tradizionali», che producono effetti con il deposito
Cassazione, sentenze 3287/2022, 30634/2019, 41012/2018

2 **È necessaria la notifica**
L'articolo 22 del Dlgs 231/2001 attua il criterio direttivo impartito dall'articolo 11, lettera r, della legge 300/2000 che prevede l'applicabilità del Codice civile. Senza ottemperanza a tale principio scatterebbe la contrarietà alla legge delega. L'effetto interruptivo si ottiene quindi con la notifica degli atti processuali perché così è espressamente previsto dall'articolo 2943 del Codice civile
Cassazione, sentenze 18257/2015, 27987/2014